

OGGETTO: Approvazione schema di accordo convenzionale per l'utilizzo della Dott.ssa BIANCO Silvia, dipendente del Comune di Mombaruzzo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ questo comune, a seguito del pensionamento di una unità di personale, ha la necessità di utilizzare professionalità adeguate non reperibili all'interno della propria dotazione organica per la gestione delle pratiche afferenti all'ufficio amministrativo;
- ✓ che la Dott.ssa BIANCO Silvia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Mombaruzzo, inquadrato con profilo professionale di istruttore direttivo - categoria di accesso C1 - posizione economica C1, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di cui sopra;

DATO ATTO che:

- l'articolo 14 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- che il medesimo articolo del citato C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

PRECISATO che:

- ✓ l'articolo 34, comma 13, della legge numero 289/2002 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ✓ che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito *“che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del consiglio comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- ✓ che i Comuni di Mombaruzzo e di Calamandrana ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente al ruolo di collaboratore del servizio amministrativo, al fine di conseguire economie di scala;

CONSIDERATO che:

- ✓ appare opportuno garantire un servizio fondamentale, quale è il servizio amministrativo e precisamente: Anagrafe, stato civile, segreteria per il corretto funzionamento di questo comune;
- ✓ per la soluzione delle problematiche in oggetto, è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale introdotta dall'articolo 14 del CCNL 22/1/2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato *“Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”*;
- ✓ la stipulanda convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno-Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4/10/2005);

ACCERTATA, anche alla luce di quanto chiarito dalla dichiarazione congiunta numero 10 allegata al C.C.N.L. del Personale Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 22/1/2004, la piena legittimità dello svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria per le 36 o più (fino a 48) ore settimanali a “scavalco” in due enti, fermo restando l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro

condotto dal dipendente in parte nell'ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'ente "a scavalco";

PRESO ATTO che l'accordo convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzo, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO dell'accoglimento da parte del Comune di Mombaruzzo della richiesta di questo comune;

VISTO lo schema dell'Accordo Convenzionale, formato da otto articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto "*de quo*", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo numero 267/2000 e s.m.i., in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN 104-14A5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 24/1/2004, per convenzione deve intendersi un accordo od una intesa tra gli enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del consiglio comunale, non rappresentando un convenzionamento dell'ufficio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo numero 267/2000 e s.m.i., ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

RIBADITO che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004, l'accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000 e s.m.i., restando pertanto la competenza all'approvazione alla giunta comunale;

RICHIAMATI i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Veneto numero 80/2009 e della Corte dei Conti, Sezione Lombardia numero 988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all'articolo 14 del CCNL 22/1/ 2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'articolo 76, commi 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'ente di utilizzazione;

ATTESO che, pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge numero 78/2010;

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 53, del decreto legislativo 30/3/2001, numero 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e s.m.i. recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni - autonomie locali ed in particolare il C.C.N.L. del 22/1/2004, articolo 14 e dichiarazione congiunta numero 10;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo schema di Accordo convenzionale composto da otto articoli da sottoscrivere con il Comune di Mombaruzzo, per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente dello stesso Dott.ssa BIANCO Silvia in servizio con la qualifica di istruttore - categoria di accesso C1 - posizione economica C1, allegato alla presente deliberazione sub "B" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per quindici ore settimanali per il periodo dal 1/4 al 31/12/2018;
- 3) DI DARE ATTO che la convenzione definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 4) DI AUTORIZZARE il sindaco alla sottoscrizione dello schema di accordo convenzionale sopra approvato;
- 5) DI RISERVARSI, d'intesa con il Comune di Mombaruzzo, la possibilità di modificare l'accordo qui formalizzato qualora differenti esigenze organizzative e/o gestionali suggerissero diverse necessità.
- 6) DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to : ISNARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : GERMANO Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO